Accoglimento totale del 25/07/2016
RG n. 9939/2014

REP. 7294/16

PRENOTATA A DEBITO
EX ART. 15 P
DPR 115/02 PER
INTERO

Il TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO

Sezione I Civile

Il Giudice Onorario Dott.ssa Antonina Maria Aiello,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12 luglio 2016,

nella causa iscritta al N. 9939/2014 del Ruolo Generale,

promossa

da [redacted] nato il [redacted] a N'Jaba Kunda (Gambia), rappresentato e difeso dall'Avv. [redacted] del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Vincenzo Di Marco n.41 presso lo studio dell'Avv. Vito Scalisi, giusta procura in atti,

-Ricorrente-

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore presso la COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TRAPANI

-Resistente non costituito-

e nei confronti di

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO

avente ad oggetto:

l'impugnativa del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Trapani, prot. EST AG n. 932/2013 emesso in data 03.03.2014 e notificato alla parte in data 3.06.2014, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Ex art. 35 D. Lgs. 28 gennaio 2008, n.25 ("Attuazione della Direttiva 2005/85/Ce recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato") e *ex art. 19 del D.Lgs 1.9.2011 n.150* ("Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione….").

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con Ricorso depositato in data 30.06.2014, [redacted] la ha adito questo

Tribunale per proporre opposizione al provvedimento emesso dalla *Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Trapani* - sopra indicato che aveva rigettato la sua richiesta di riconoscimento dello Status di rifugiato.

Pertanto, ha chiesto il riconoscimento: in via principale, della *protezione sussidiaria,* ex art. 14 del D. Lgs. n. 251/2007; in via subordinata, della *protezione umanitaria,* ex art. 5, comma 6 del D. Lgs n. 286/1998 e, in via ulteriormente subordinata, del *diritto del ricorrente all'asilo* nel territorio della Repubblica Italiana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 3 della Costituzione con il conseguente obbligo per la Questura di rilascio di un permesso per tali motivi.

Il Ministero dell'Interno non si è costituito e non ha provveduto al deposito della relativa documentazione.

Il Pubblico Ministero, cui gli atti sono stati regolarmente comunicati, non è intervenuto in giudizio.

All'udienza del 12.07.2016 il difensore ha insistito come in ricorso depositando la nota di liquidazione del compenso professionale e il Giudice si è riservato di provvedere.

La causa, istruita in via documentale, è stata assunta in riserva all'udienza sopra indicata.

oo**oo

Sulla base degli elementi sopra esposti, va affermato che il Ricorso è ammissibile in quanto tempestivamente e ritualmente proposto davanti a questo Tribunale competente ex art. 35 D. Lgs. n. 25 del 28 gennaio 2008, come modificato dal D. Lgs. n. 159/2008.

Nel merito, la domanda del ricorrente è fondata sussistendo, nel caso di specie, i presupposti per l'invocata protezione sussidiaria per le considerazioni di seguito specificate.

o*o*o

Il ricorrente, cittadino del Gambia in sede di audizione dinanzi alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello status di rifugiato di Trapani ha dichiarato:

- di essere espatriato a causa delle minacce subite dal fratello di un ragazzo che il richiedente, il 9 novembre 2010, alla guida del suo taxi, ha investito e che tale ragazzo ha perduto la gamba destra;
- che la polizia locale ha accertato che la responsabilità era soltanto del ragazzo;
- di essere stato accoltellato alla gamba destra dal fratello del ragazzo investito che lo ha minacciato di morte e di non avere potuto chiedere alcuna protezione alle autorità perchè la famiglia dell'investito apparteneva all'etnia Karonike, molto pericolosa contro la quale la polizia non poteva fare nulla;
- di avere attraversato diversi Paesi per giungere in Libia dove è stato in carcere per tre mesi e di essere stato picchiato dagli "Asma Boys", giovani criminali libici che maltrattano le persone di pelle scura.

Ha ribadito di avere lasciato il Gambia dove tuttora vivono i suoi familiari (la moglie) per paura di essere ucciso da colui che lo ha accoltellato (Cfr. verbale delle dichiarazioni rese nell'audizione personale del 3.03.2014, allegato alla produzione di parte ricorrente).

La Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezionale Internazionale, in data ha respinto la richiesta e ha deciso di non riconoscere in favore del ricorrente alcuna forma di protezione internazionale o umanitaria ritenendo il racconto non credibile.

oo**oo

Riconoscimento dello *status* di protezione sussidiaria.

Ai sensi dall'art. 2, lett. g), D. Lgs. N. 251/2007 la misura di protezione *de qua* non può essere riconosciuta "*a un cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito nel presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese*".

Per "*danno grave*" si intende quanto stabilito nell'art. 14 del citato D:

a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;

b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;

c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale".

Come chiarito dalla Corte di Giustizia, i termini *"condanna a morte"*, *"esecuzione"* nonché *"tortura"* o *"altra forma di pena"* o *"trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente"*, impiegati all'art. 15, lett. a) e b) della Direttiva Qualifiche riguardano situazioni in cui il richiedente della protezione sussidiaria è esposto in modo specifico al rischio di un danno di un tipo particolare.

Per contro, il danno definito all'art. 15, lett. c) della Direttiva Qualifiche, consistendo in una *"minaccia grave e individuale alla vita o alla persona"* del richiedente, riguarda il rischio di un danno più generale.

Infatti, viene considerata in modo più ampio una *"minaccia...alla vita o alla persona"* di un civile, piuttosto che determinate violenze.

Inoltre, tale minaccia deve essere inerente ad una situazione generale di *"conflitto armato interno o internazionale.* Infine, la violenza in questione all'origine della detta minaccia viene qualificata come *"indiscriminata"* termine che implica che essa possa estendersi ad alcune persone a prescindere dalla loro situazione personale.

Pertanto, con riguardo ai punti b) e c) non consta che la vita o la persona del richiedente siano minacciate da torture o *violenza* grave ed individuale *"indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale"*.

Con particolare riferimento al Paese di provenienza del ricorrente, si evidenzia che il Gambia non è oggetto di direttive UNHCR di non rimpatrio. Infatti, i rapporti internazionali più aggiornati: Amnesty International Report; Dipartimento di Stato U.S.A. sono concordi nel negare che tale soglia di violenza sia stata anche solo lontanamente raggiunta in Gambia.

Nel caso in esame, il ricorrente non risulta riconducibile ad una delle categorie esposte a violenze, torture o altre forme di trattamento inumano.

Peraltro, nel presente giudizio il ricorrente non ha fornito alcuna prova dei fatti personali raccontati alla Commissione relativamente all'incidente causato nel suo Paese.

Per la Suprema Corte: "*Al fine di escludere la protezione sussidiaria nell'ipotesi del sub c) del citato art. 14, sono necessarie due condizioni: una oggettiva riguardante l'area di appartenenza o l'intero Paese, l'altra soggettiva riguardante la condizione personale...*"

Pertanto, per la documentazione assunta agli atti, per le notizie estrapolate dalle fonti di informazioni e da siti attendibili, si ravvisano non sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

o*o*o

Ciò posto, osserva questo Tribunale come il Ricorso sia fondato limitatamente alla domanda formulata in via di ulteriore subordine di **riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria** di cui all'art. 5, comma 6 ° del D. Lgs n. 286/1998 che fa riferimento a "*seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali dello Stato italiano*".

Tali seri motivi - per la Corte di Cassazione "*...debbono essere identificati facendo riferimento alle fattispecie previste dalle Convenzioni internazionali, universali o regionali, che autorizzano o impongono allo Stato Italiano di adottare misure di protezione a garanzia dei diritti umani fondamentali e che trovano espressione e garanzia anche nella Costituzione* (Cass. Civile, Sez. Un. 09.09.2009. n. 19393).

Al riguardo, la Suprema Corte ha stabilito che la protezione umanitaria deve essere riconosciuta tutte le volte in cui sussiste "*una situazione di vulnerabilità da proteggere*" (Cass. 1.07.2014 n.22111), precisando che la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, possa aver luogo in presenza di "*un quadro sintomatico di pericolosità per l'incolumità del richiedente, rappresentato dalla conservazione di un sistema di vendette private, sostanzialmente tollerato o non efficacemente contrastato, anche se non riconducibile per assenza del fumus persecutionis e della situazione di violenza incontrollata rispettivamente al rifugio politico e alla protezione sussidiaria*" (Cass. Civ. n. 2294 del 2012, n. 8399 del

2014, Cass. Civ. Sezione VI – 1 Sent. 27.10.2015 n.21903).

Inoltre, ha già da tempo precisato che "*In materia di riconoscimento dello status di rifugiato, i poteri istruttori officiosi prima della competente commissione e poi del Giudice, risultano rafforzati; in particolare, spetta al Giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentano allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche d'ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia*" (Cass. Sez. UU. 17.11.2008 n. 27310).

Le fonti più accreditate indicano che il Gambia è caratterizzato da gravi e oggettive difficoltà economiche, di diffusa povertà e di limato accesso per la maggior parte della popolazione ai più elementari diritti inviolabili della persona.

Secondo quanto in atti documentato dal ricorrente e dalle ricerche effettuate da questo decidente su internet e sui vari siti istituzionali esaminati, risulta che il Gambia è un Paese dominato di fatto da una dittatura dove il dissenso contro il Governo viene sedato con la violenza, l'uso della tortura e di altri maltrattamenti, fino all'applicazione della pena di morte.

Dal momento in cui il richiedente è arrivato in Italia egli è titolare del pieno diritto ad accedere alla protezione umanitaria affinchè gli sia garantito un livello di vita adeguato laddove le condizioni socio-economiche del Paese di origine non consentano un livello sufficientemente dignitoso di vita e di rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo.

Occorre anche considerare che il ricorrente ha dimostrato di avere intrapreso in Italia un fattivo ed intenso percorso di integrazione lavorativa e sociale meritevole di positivo riconoscimento.

Nel corso del giudizio, la difesa del ricorrente ha infatti prodotto documentazione attestante lo svolgimento di un tirocinio formativo e di un'attività lavorativa presso la "[redacted]" con sede in Caserta.

Ritiene quindi il Tribunale che la domanda del ricorrente di concessione della

protezione umanitaria meriti accoglimento sia in ragione della integrazione sociale e lavorativa del soggetto in Italia che per la situazione generale del suo Paese d'origine, come sopra ricostruita e descritta: appare infatti verosimile che il ricorrente, se tornasse nel suo Paese, vista la situazione del Gambia incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma si troverebbe in una condizione di specifica estrema vulnerabilità (cfr. Cass. 3347/2015), idonea a pregiudicare la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana.

Ne consegue che il provvedimento impugnato della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Trapani, deve essere annullato in parte e deve essere ordinata – ex art. 32 comma 3 del D. Lgs, n. 25/2008 – la trasmissione degli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998.

Le spese del giudizio, in considerazione della materia trattata, devono essere compensate.

Inoltre, l'assenza, allo stato attuale, del provvedimento di ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio dal parte del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, non consente di procedersi, nonostante la previsione di cui al co. 3 bis dell'art.83 del DPR N.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 783 L. n. 208/2015, alla liquidazione dei compensi e delle spese spettanti al difensore con decreto contestuale alla presente ordinanza

P.Q.M.

Il Tribunale di Palermo -Sezione I Civile- in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Antonina Maria Aiello,

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, in parziale accoglimento del ricorso proposto da [redacted], nato il [redacted] a N'Jaba Kunda (Gambia);

-Riconosce allo stesso ricorrente i presupposti per la protezione umanitaria e, quindi, il diritto al rilascio del permesso di soggiorno;

-Ordina la trasmissione degli atti al Questore per l'eventuale rilascio al ricorrente

del permesso di soggiorno ai sensi dell'art.5, com. 6 del Decreto Lgs. 25 luglio 1998 n. 286;

- Compensa le spese fra le parti;

-Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente la presente ordinanza e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale interessata nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Palermo;

Palermo, 20 luglio 2016

Depositato in Cancelleria
il 25/7/16
Il Cancelliere
Dott.ssa Elena De Luca

Il Giudice Onorario
Antonina Maria Aiello